



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera 22 marzo 2010

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

premessso

l'Assemblea Distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia Romagna ha trasmesso all'UCPI la delibera 4 marzo 2010 con la quale, oltre a segnalare l'irragionevole restrizione nell'accesso alle misure alternative alla detenzione affermatasi nella giurisprudenza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, denuncia il grave pregiudizio per la funzione difensiva conseguente alle disposizioni ed alle prassi di carattere organizzativo adottate presso quel Tribunale;

evidenziato

- da sempre l'Unione delle Camere Penali Italiane ha segnalato alla pubblica opinione ed alle autorità competenti che in materia giudiziaria eventuali disfunzioni organizzative degli uffici non sono equiparabili alle disfunzioni, pur gravi, degli altri uffici pubblici. La cattiva organizzazione degli Uffici Giudiziari, infatti, incide inevitabilmente e direttamente – come ben evidenziato dalla delibera indicata in premessa - sull'esercizio del diritto di difesa e sui diritti della persona che lo stesso presidia;
- è peraltro frequente il dover constatare come, in presenza di problematiche di carattere organizzativo, le dirigenze degli Uffici Giudiziari locali non trovino diversa soluzione che l'adottare disposizioni e prassi che intollerabilmente comprimono le facoltà e le esigenze della difesa, dimenticando che tali esigenze non sono poste a presidio del professionista in quanto tale ma della sua funzione di rappresentante del ruolo difensivo nel processo;
- che tale marginalizzazione della funzione e della dignità della difesa riflette del resto quella cultura inquisitoria della giurisdizione che, affermatasi quale corollario di un sistema politico di stampo autoritario, trae ancor oggi e da decenni quotidiano sostentamento nell'organizzazione ordinamentale fondata sulla unicità delle carriere fra organi giudicanti e requirenti;

ritenuto

che non possa in alcun modo consentirsi un'organizzazione degli Uffici Giudiziari che comprometta inesorabilmente il ruolo dell'avvocato ed il valore costituzionale di cui lo stesso si fa portatore;



ribadisce

il ruolo dell'avvocato quale strumento indispensabile della giurisdizione;

fa propria e condivide

in ogni suo contenuto la delibera adottata dall'Assemblea Distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia Romagna il 4 marzo 2010;

esprime solidarietà

ai colleghi dell'Emilia Romagna ed alle Camere Penali di Bologna "Franco Bricola", di Rimini, della Romagna, Ferrarese, di Modena, di Reggio Emilia, di Parma e di Piacenza, riservandosi ogni ulteriore intervento, ove necessario, a tutela delle stesse;

dispone trasmettersi la presente delibera

alle Camere Penali di Bologna "Franco Bricola", di Rimini, della Romagna, Ferrarese, di Modena, di Reggio Emilia, di Parma e di Piacenza, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Rimini, Forlì e Cesena, Ravenna, Ferrara, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna e al Presidente di detta Corte d'Appello, al Garante dei detenuti per il Comune di Bologna, per conoscenza e per l'eventuale adozione dei provvedimenti di propria competenza;

dispone inoltre trasmettersi la presente delibera

per conoscenza e/o per l'adozione dei provvedimenti (anche di carattere ispettivo) di competenza, al Ministro della Giustizia, al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai componenti di dette Commissioni.

Roma, 22 marzo 2010

Il Segretario

Avv. Lodovica Giorgi

Il Presidente

Avv. Prof. Oreste Dominioni

Camere Penali Distrettuali dell'Emilia Romagna

Camera Penale di Bologna
"Franco Bricola"

Camera Penale di Rimini

Camera Penale della Romagna
Camera Penale Ferrarese

Camera Penale di Modena
Carl'Alberto Perroux

Camera Penale di Reggio Emilia
"Giulio Bigi"

Camera Penale di Parma
Camera Penale di Piacenza



Aderenti all'Unione delle Camere Penali Italiane

L'Assemblea Distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia Romagna, riunitasi in data 4 marzo 2010 presso la sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, richiamate le delibere della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna in data 12.6.2009 e 10.11.2009, nonché la delibera della Camera Penale "Carl'Alberto Perroux" di Modena in data 19.6.2009 e 27.11.2009, da ritenersi parte integrante del presente documento,

evidenziato che

- Le Camere Penali del Distretto dell'Emilia Romagna denunciano la inaccettabile situazione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, sia dal punto di vista della organizzazione degli uffici, sia in relazione alla ingiustificata riduzione dei provvedimenti ammissivi alle misure alternative alla detenzione e alla fruizione dei permessi da parte dei soggetti ristretti presso la Casa Circondariale di Bologna e presso la Casa Circondariale di Rimini;
- In particolare, quanto alla organizzazione degli uffici denunciano la inaccettabile lesione del diritto di difesa e la grave lesione del decoro e della dignità dell'esercizio delle professioni per i seguenti motivi:
 - ◆ La riduzione dell'orario di accesso alle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza che dal mese di novembre 2009 è consentito esclusivamente dalle ore 9 alle ore 11, dal lunedì al venerdì, con soppressione dell'apertura pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì, impone agli avvocati attese estenuanti per poter accedere alle cancellerie;
 - ◆ L'accesso ai locali del Tribunale è subordinato al rilascio di un "pass" - così denominato nell'avviso affisso all'ingresso del Tribunale – da parte del militare presente all'ingresso, previa comunicazione tramite telefono che

l'avvocato o chi per lui sta avendo accesso all'ufficio, con conseguente parificazione dell'Avvocato alla stregua di ogni semplice visitatore in spregio alla funzione esercitata;

- ◆ La concentrazione nella cancelleria centrale di tutte le funzioni, ivi comprese quelle pertinenti all'Ufficio di Sorveglianza, impone nuovamente attese interminabili prima di ottenere in visione i fascicoli assegnati ai singoli magistrati;
- ◆ I fascicoli assegnati al Presidente non possono essere visionati nei cinque giorni precedenti la celebrazione dell'udienza;
- ◆ La riduzione dei ruoli di udienza comporta la fissazione delle udienze con ritardi inaccettabili – da sei mesi ad un anno - con conseguente fissazione delle udienze e adozione dei provvedimenti decisori in prossimità del fine pena ovvero dopo la scarcerazione del detenuto per espiazione della pena;

ritenuto

che quanto evidenziato risulta gravemente lesivo del diritto di difesa atteso che al difensore è, in buona sostanza, impedito di consultare i fascicoli relativi ai propri assistiti in tempi e modi tali da garantire esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità e di effettivo contraddittorio delle parti in quanto, oltre alle suindicate ragioni

- l'apertura delle cancellerie ad ore 9 impedisce di visionare i fascicoli prima dell'udienza – che ha inizio ad ore 9,30 – con gravissimo *vulnus* del diritto di difesa, dato che frequentemente le informative pervengono il giorno prima in orario in cui la cancelleria è già chiusa, ovvero la mattina stessa prima dell'orario di inizio dell'udienza – quando la cancelleria apriva ad ore 8,30 fino ad ore 9 era consentito ai difensori di visionare i fascicoli, circostanza che agevolava anche i numerosi Avvocati (come noto il Tribunale ha competenza distrettuale) che provengono dal distretto o da fuori distretto;

- con sempre maggiore frequenza i fascicoli di competenza di alcuni magistrati non sono, come invece dovrebbe essere, nelle cancellerie a disposizione delle parti;

rilevato inoltre

- che è inaccettabile che le udienze di trattazione siano fissate in prossimità del fine pena ovvero ad avvenuta espiazione di pena;

- che ciò è ulteriormente aggravato dall'adozione di provvedimenti in tema di liberazione anticipata con i quali viene dichiarata de plano, anche a fronte di richieste motivate da parte del detenuto, l'inammissibilità della richiesta facendo ricadere sul condannato l'onere di una istruttoria che deve essere, invece, espletata dall'ufficio;

- che tale prassi è irrispettosa della persona del condannato e viola le legittime aspettative a vedere trattate le proprie istanze in tempo utile per poterne beneficiare in corso di pena;
- che risulta in definitiva vanificato il principio costituzionale secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e rende, di fatto, inoperante il sistema delle misure alternative;

ritenuto inoltre

- che tale situazione è stata più volte segnalata e stigmatizzata, oltre che dalla Camera Penale di Bologna, anche dal Garante dei detenuti per il Comune di Bologna che, a seguito di una lettera esposto sottoscritta da circa 200 detenuti ed inviata nel mese di agosto 2009 anche al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, ha avviato una serie di consultazioni con gli enti locali, la Direzione della Casa Circondariale, la Procura Generale, le Associazioni di volontariato che operano all'interno del carcere, la Camera Penale, l'Ordine degli Avvocati volte ad ottenere, senza alcun esito, un incontro con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza;

- che la Camera Penale di Bologna con la delibera in data 10 novembre 2009, dopo aver riassunto con precisione il percorso compiuto congiuntamente all'Ufficio del Garante, ha denunciato il mal funzionamento del Tribunale di Sorveglianza ed ha proclamato lo stato di agitazione degli Avvocati penalisti;

- che nel mese di novembre 2009 l'Ufficio del Garante e la Camera Penale di Bologna, al fine di rendere pubblica la situazione in cui opera il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha convocato una conferenza stampa nel corso della quale ha fornito i dati relativi alla concessione dei permessi e delle misure alternative provenienti dal carcere di Bologna;

- che risultano essere state presentate, senza alcun esito due interrogazioni parlamentari, la prima in data 8/10/09, seduta di annuncio Camera N.229, primo firmatario Lenzi Donata e la seconda in data 9/12/2009, seduta di annuncio Camera N. 255, primo firmatario Bernardini Rita;

rilevato

che tutti i tentativi di mediazione con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza sono risultati inascoltati;

che i dati provenienti dalla Casa Circondariale dimostrano un sensibile aumento dei detenuti con posizione giuridica definitiva;

che ciò non è giustificabile solo con l'introduzione di norme giuridiche di maggior rigore circa l'accesso alle misure alternative ed ai permessi premio ma, altresì, con una inaccettabile adozione di criteri applicativi che di fatto si risolvono nella restrizione dei percorsi alternativi previsti dalla legge "Gozzini"

nella esecuzione della pena, momento cruciale per la risocializzazione del condannato;

tutto ciò evidenziato e premesso

l'assemblea delle Camere Penali dell'Emilia Romagna – CP Bologna, CP Modena, CP Reggio Emilia, CP Parma, CP Piacenza, CP Rimini, CP Romagna, CP Ferrara – proclama lo stato di agitazione degli Avvocati penalisti del distretto, riservandosi ogni ulteriore iniziativa volta a garantire il diritto di difesa anche nella fase esecutiva ed a tutelare la dignità dell'Avvocato.

Dispone la trasmissione della presente delibera, unitamente alle delibere della CP di Bologna in data 12/6/2009 e 10/11/2009 ed alle delibere della CP di Modena in data 19/6/2009 e 27/11/2009 alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Rimini, Forlì, Cesena, Ravenna, Ferrara, al Garante dei detenuti per il Comune di Bologna, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Avv. Elisabetta d'Errico – Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna

Avv. Luca Scaglione – Camera Penale “Alberto Perroux” di Modena

Avv. Enrico Della Capanna – Camera Penale “Giulio Bigi” di Reggio Emilia

Avv. Antonino Tuccari – Camera Penale di Parma

Avv. Monica Testa e Avv. Elena del Forno

I Delegati della Camera Penale di Piacenza

Avv. Alessandro Petrillo – Camera Penale di Rimini

Avv. Marco Martines – Camera Penale della Romagna

Avv. Franco Romani – Camera Penale Ferrararese